



Comune di Soazza

Cantone dei Grigioni

Regolamento nomine

Indice

I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.	1	Elezioni comunali
Art.	1 bis	Commissione di gestione
Art.	2	Sistema
Art.	3	Liste dei candidati
Art.	4	Accettazione
Art.	5	Liste
Art.	6	Inoltro delle liste
Art.	7	Controllo delle liste
Art.	8	Lista ufficiale
Art.	9	Nomine
Art.	9 bis	
Art.	10	Ufficio elettorale
Art.	11	Orario per le votazioni
Art.	12	Voto per procura
Art.	13	Voto per corrispondenza
Art.	14	Operazione di voto
Art.	15	Spoglio
Art.	16	Eletti
Art.	17	Proclamazione dei risultati
Art.	18	Conservazione delle schede
Art.	19	Entrata in vigore

I. Disposizioni generali

Articolo 1

Elezioni comunali Nella seconda domenica di dicembre sono da eleggere:

- Il Presidente comunale
- Quattro Municipali

Articolo 1 bis

Commissione di gestione La Commissione di gestione verrà eletta con la medesima procedura, la terza domenica di gennaio successivo

Articolo 2

Sistema L'elezione avviene a maggioranza relativa, vale a dire che risulteranno eletti quei candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Articolo 3

Lista dei candidati Per la nomina delle Autorità comunali contenute all'art 1 vanno inoltrate delle liste di proposta. Le liste devono essere firmate da almeno due cittadini aventi diritto di voto in affari comunali. I firmatari non possono inoltrare più di una lista per la stessa Autorità. Un candidato può figurare sulla stessa lista una sola volta. Nessuno può autocandidarsi.

Articolo 4

Accettazione Il candidato proposto deve confermare di essere d'accordo per un eventuale mandato, mediante apposizione della firma autografa accanto al proprio nome. Solo motivi seri permettono il ritiro della candidatura dopo l'inoltro delle liste alla Cancelleria comunale.

Articolo 5

Liste Le liste devono essere ritirate presso la Cancelleria comunale (formulario ufficiale). Non si accettano altre liste.

Articolo 6

Inoltro delle liste L'avviso per l'inoltro delle liste verrà affisso all'albo comunale 15 prima della data prevista all'art. 1. Il termine d'inoltro scade dopo le ore 20.00 dell'ottavo giorno precedente la data della votazione. Le liste vanno inoltrate in busta chiusa alla Cancelleria comunale con la scritta "Lista candidati" ed il nominativo dei proponenti. La Cancelleria rilascerà ricevuta che comprovi data e ora dell'inoltro. Non si accetteranno liste pervenute dopo il termine previsto.

Articolo 7

Controllo delle liste Scaduto il termine d'inoltro previsto all'art. 6, il Municipio si riunisce in seduta pubblica e procede all'apertura delle buste. L'epurazione avviene per mano del Municipio in seduta separata. Liste che non corrispondono alle disposizioni legali dello Statuto comunale e del presente regolamento, verranno dichiarate nulle. I proponenti saranno informati per iscritto.

	Articolo 8
Lista ufficiale	Avvenuta l'epurazione delle liste il Municipio comporrà le liste ufficiali che verranno esposte all'albo pubblico entro 24 ore.
	Articolo 9
Nomine	Le nomine si effettueranno mediante votazione per urna.
	Articolo 9 bis
	Qualora viene presentata una sola lista, l'elezione è da ritenersi tacita.
	Articolo 10
Ufficio elettorale	Il Municipio nomina un Ufficio elettorale composto da 4 membri più il Segretario comunale che vi partecipa d'ufficio. Candidati non possono fare parte di questo ufficio.
	Articolo 11
Orario per le votazioni	Venerdì: dalle ore 20.00 alle ore 21.00 Sabato: dalle ore 20.00 alle ore 21.00 Domenica: dalle ore 10.00 alle ore 11.30
	Articolo 12
Voto per procura	Il voto per procura non è ammesso.
	Articolo 13
Voto per corrispondenza	Validi motivi quali malattia, assenza dal Comune per motivi di lavoro, permettono il voto per corrispondenza. In questi casi saranno applicate le disposizioni cantonali in materia.
	Articolo 14
Operazioni di voto	L'Ufficio elettorale, con sede in Cancelleria, controlla se i votanti hanno il diritto di voto, e ne registrano la partecipazione. Consegna all'elettore il materiale di voto (schede). L'elettore si reca nella Sala comunale ed esprime il proprio voto contrassegnando con una crocetta il quadratino accanto al nome del candidato al quale intende dare il voto. L'elettore rientra in Cancelleria e deposita la scheda nell'urna dopo che sia stata timbrata dai controllori. Nel locale di voto è ammesso un solo votante per volta. I responsabili dell'Ufficio elettorale redigono un protocollo sulle operazioni di voto.
	Articolo 15
Spoglio	Scaduto il termine valido per la votazione, l'Ufficio elettorale ritira l'urna e passa allo spoglio delle schede. L'operazione avviene pubblicamente. Sono considerate schede valide tutte le schede munite di timbro ufficiale e almeno un candidato in lista. Sono considerate schede nulle tutte le schede che contengono più nomi che seggi disponibili, le schede in bianco, le schede dubbie e le schede sprovviste di timbro ufficiale. I responsabili dell'Ufficio elettorale redigono un protocollo sulle operazioni di spoglio.

Articolo 16

Eletti

Risulteranno eletti quei candidati che raggiungono il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voto, l'Ufficio elettorale provvederà al sorteggio.

Articolo 17

Proclamazione dei risultati

Terminato lo spoglio e redatto il protocollo, il Presidente dell'Ufficio elettorale proclamerà i risultati. I risultati verranno esposti all'albo pubblico. Gli eletti riceveranno la comunicazione per iscritto.

Articolo 18

Conservazione delle schede

Le schede vanno conservate in busta chiusa durante il periodo di ricorso previsto all'art. 21 dello Statuto comunale. Per le schede contestate o nulle va steso un elenco con numerizzazione delle stesse.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce quello dell' 8 novembre 1978. È stato accettato dall'Assemblea comunale del 4 luglio 2012 ed entra in vigore dalla sua approvazione.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contraddizione con esso.

Municipio di Soazza

Il Presidente comunale:

L. Mantovani



Il Segretario comunale:

P. Bottelli